# Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile

#### Modifica del 11 dicembre 2008

Il Consiglio federale svizzero decreta:

I

Le disposizioni modificate qui di seguito, stampate in **grassetto**, menzionate nel contratto nazionale mantello (CNM) dell'edilizia e del genio civile, allegato ai decreti del Consiglio federale del 10 novembre 1998, del 4 maggio 1999, del 22 agosto 2003, del 4 maggio 2004, del 3 marzo 2005, del 9 marzo 2005, del 12 gennaio 2006, del 13 agosto 2007 e del 22 settembre 2008<sup>1</sup>, sono dichiarate d'obbligatorietà generale:

Convenzione sull'adeguamento dei salari 2009 del 14 ottobre 2008

## Art. 1 In generale

- <sup>1</sup> In linea di principio hanno diritto a un adeguamento salariale secondo l'articolo 2 tutti i lavoratori assoggettati al CNM, il cui rapporto di lavoro è durato almeno sei mesi nel 2008 in un'impresa di costruzione secondo il CNM (compresi i lavoratori stagionali e i dimoranti temporanei). In tutti gli altri casi gli adeguamenti salariali devono essere concordati individualmente tra impresa e lavoratore.
- <sup>2</sup> Il diritto a un adeguamento salariale secondo l'articolo 2 presuppone, oltre a quanto previsto nel capoverso 1 del presente articolo, la piena capacità lavorativa (cfr. capoverso 3 del presente articolo).
- <sup>3</sup> Per i lavoratori che non sono in grado di svolgere pienamente l'attività lavorativa ai sensi dell'articolo 45 capoverso 1 lettera a CNM occorre stipulare un accordo scritto individuale sull'aumento salariale, che può essere inferiore ai valori indicati qui di seguito. In caso di divergenze trova applicazione l'articolo 45 capoverso 2 CNM.

2008–3092

FF **1998** 4945, **1999** 3122, **2003** 6070, **2004** 2565, **2005** 2229 2097, **2006** 833, **2007** 6069, **2008** 7009

## Art. 2 Adeguamento salariale

## <sup>1</sup> In generale

In linea di principio tutti i lavoratori assoggettati al CNM hanno diritto a un adeguamento del salario individuale (effettivo). L'adeguamento del salario individuale (effettivo) deve essere comunicato per iscritto al lavoratore e si compone:

- di un aumento generale (aumento generale, cpv. 2 lett. a) e
- di un eventuale adeguamento individuale (al merito, cpv. 2 lett. b).

#### <sup>2</sup> Calcolo

Le modalità dell'adeguamento salariale citato nel capoverso 1 sono le seguenti:

#### a. Aumento generale

L'impresa è tenuta a concedere un adeguamento salariale generale ad ogni lavoratore assoggettato al CNM sulla base del salario individuale al 31 dicembre 2008. L'aumento è di 2 % per tutte le classi salariali secondo l'articolo 42 CNM.

#### b. Aumento al merito

- 1. L'impresa deve aumentare complessivamente dello 0,4 % la massa salariale dei lavoratori sottoposti al CNM.
- 2. Modalità per il calcolo dell'aumento della massa salariale:
  - 2.1 La data di riferimento per la determinazione della massa salariale è il 30 novembre 2008;
  - 2.2 I salari di tutti i lavoratori sottoposti al CNM (lavoratori a salario orario, a salario mensile costante, a salario mensile, compresi i lavoratori stagionali e i dimoranti temporanei) sono convertiti in aliquote salariali orarie. La conversione viene effettuata in base al tempo di lavoro mensile medio;
  - 2.3 Il totale dei salari orari viene aumentato dello 0,4 % e l'importo risultante distribuito ai lavoratori in base alle prestazioni fornite. Per i lavoratori retribuiti mensilmente, l'importo è riconvertito in salario mensile secondo la lettera b n. 2 del presente capoverso.

## Art. 3 Adeguamento dell'indennità per il pranzo (art. 60 CNM)

L'indennità per il pranzo secondo articolo 60 capoverso 2 CNM è aumentata a 13 franchi. Tutte le altre disposizioni dell'articolo 60 CNM rimangono invariate.

II

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2009 e ha effetto sino al 31 dicembre 2011.

11 dicembre 2008 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova